



Corte di Appello di Bari

C.A. Bari, 2 febbraio 2017, n. 154

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro - con
l'intervento dei sigg. Magistrati:

Dott. Vito Francesco Nettis	- Presidente
Dott. Liberato Paolitto	- Consigliere rel.
Dott.ssa Angela Arbore	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 15/2015 R.G.M.L., promossa
con ricorso depositato in data 9 gennaio 2015

da

_____, rappresentato e difeso dal Prof. avv.
Domenico Garofalo,

RICORRENTE in riassunzione

contro

_____ S.p.a., in persona del suo legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof.
avv. Roberto Pessi,

RESISTENTE

Fatto e Diritto

1. – Con sentenza del 8 novembre 2001/29 maggio
2002, il Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto



Corte di Appello di Bari

accoglieva il ricorso proposto da _____ nei confronti di _____ S.p.a. e - dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato dalla convenuta il 22 maggio 2000 - applicava il sistema rimediale di cui alla l. n. 300 del 1970, ordinando la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro già occupato e - ai fini della tutela risarcitoria - disponendo computarsi <<quanto eventualmente già erogato per effetto del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dell'8-11-2000>>.

1.1 - A sostegno del *decisum* vennero poste le seguenti ragioni:

- la giusta causa al lavoratore contestava andava ascritta alla tipizzazione della clausola di CCNL (art. 34) secondo il cui disposto trovava applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento <<quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti>>;
- detto illecito implicava l'accertamento - che poteva prescindere da una <<sentenza di condanna penale passata in giudicato>> - dei due elementi costitutivi dell'ipotesi tipica, e cioè tanto dell'elemento oggettivo - consistente di un grado di invalidità inferiore a quello che, nella fattispecie, aveva consentito l'iscrizione del



Corte di Appello di Bari

lavoratore nelle liste del collocamento obbligatorio degli invalidi e, a cascata, l'assunzione presso _____ S.p.a. - quanto dell'elemento soggettivo - da individuarsi, questo, nel dolo, <<inteso come consapevole ed artificiosa condotta finalizzata ad ingannare al fine di trarre profitto, profitto appunto costituito dall'ottenimento del lavoro>> -;

- l'ipotesi tipica posta dal CCNL ricalcava, difatti, la fattispecie sanzionatoria (già) prevista dal d.p.r. n. 3 del 1957, art. 127, c. 1, lett. d), - secondo il cui disposto <<l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: ... quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile>>, - che, secondo l'elaborazione offertane dalla giurisprudenza amministrativa, implicava l'accertamento della <<consapevolezza del fatto da parte di chi ne subisce gli effetti e quindi la previa valutazione di tale elemento soggettivo da parte dell'amministrazione>>;

- sotto il profilo dell'elemento oggettivo dell'illecito rilevava una situazione probatoria <<di assoluta incertezza>> - che non poteva non ridondare in danno di _____ S.p.a. (quale soggetto onerato della relativa prova; art. 2697 c.c.) - in quanto il ricorrente - sottoposto a visita (il 23 luglio 1981) dalla



Corte di Appello di Bari

Commissione sanitaria provinciale invalidi civili, (nel 1991) dalla Usl 7 di Manduria (ai sensi del d.l. n. 463 del 1983, art. 9) e (su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) dalla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile di Taranto (nel 1996) – era risultato affetto da patologie che determinavano un’invalidità del 35%, laddove solo il dott. Borrelli, consulente del p.m. di Taranto, aveva concluso per l’insussistenza di detto stato invalidante;

- analogo difetto di prova emergeva a riguardo (anche) del cennato elemento soggettivo dell’illecito in quanto il capitolato di prova (orale) articolato da _____ S.p.a. risultava inconferente ai fini in discorso e, se anche obiettivamente riscontrato, inidoneo a concludere nel senso <<che il _____ tenne un contegno fraudolento, in quanto partecipe o almeno consapevole della falsità>>.

1.2 – Con sentenza del 26 settembre/7 novembre 2012, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, accoglieva, però, il gravame proposto dalla parte, odierna resistente, e, in riforma della sentenza appellata, rigettava le originarie domande attoree.

1.3 - La Corte di Cassazione, con sentenza del 9 ottobre 2014, n. 21299, a sua volta, ha accolto il ricorso proposto dal _____ rilevando che «a fronte



Corte di Appello di Bari

di una sentenza penale di estinzione del reato per prescrizione, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto svolgere un autonomo apprezzamento non solo della potenziale rilevanza disciplinare del fatto, ma - ancor prima - della sua effettiva esistenza (essendo controversa fra le parti)»; nonché che la Corte territoriale non aveva «svolto alcun autonomo apprezzamento delle prove raccolte in sede penale, limitandosi a recepirne l'esito complessivo in base all'erronea supposizione della loro vincolatività, senza alcun vaglio critico e senza neppure indicare le fonti di prova utilizzate. L'unica valutazione eseguita dalla gravata pronuncia concerne non già la sussistenza storica del fatto oggetto di contestazione disciplinare - che, come s'è detto, erroneamente ha ritenuto vincolante per come ricavabile dalla sentenza penale - bensì la sua mera rilevanza quale giusta causa di licenziamento, valutazione che però costituisce un posterius rispetto al preliminare ed autonomo accertamento, da parte del giudice del lavoro, della verità storica del fatto medesimo.».

E, nel rinviare a questa Corte di merito per il successivo giudizio, la Corte di Legittimità ha posto i seguenti principi di diritto:



Corte di Appello di Bari

- «L'efficacia vincolante del giudicato penale di cui all'art. 654 c.p.p., è propria delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento e non anche delle sentenze di proscioglimento per prescrizione o per altra causa di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale»;

- «Al di fuori delle ipotesi, tassative, di vincolatività del giudicato penale in quello civile previste dal vigente c.p.p., il giudice civile può anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti o quando il contraddittorio sia mancato per l'autonoma scelta dell'imputato di avvalersi di riti alternativi oppure quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, ma in ogni caso deve procedere ad autonoma e motivata valutazione dell'attendibilità, dell'affidabilità e dell'idoneità delle prove medesime a dimostrare l'esistenza o l'inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile innanzi a lui pendente».

1.4 – Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2015 _____ ha riassunto il giudizio.

Resiste _____ S.p.a.

All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa, come da separato dispositivo.



Corte di Appello di Bari

2. – Il ricorrente – che partitamente ripercorre la vicenda (anche processuale) intercorsa tra le parti – ripropone le difese svolte nelle precedenti fasi del giudizio e deduce, nello specifico, l'insussistenza della giusta causa contestata con riferimento agli elementi costitutivi dell'illecito tipizzato dalla clausola di CCNL (art. 34, cit.).

Si assume, in particolare, che la pluralità degli accertamenti (medico-legali) nella fattispecie svolti danno conto di una situazione – non solo di obiettiva incertezza quanto al grado di invalidità, nella fattispecie, rilevante ai fini del (corretto) inserimento del lavoratore nella categoria protetta (invalido civile affetto <<da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo>>; l. n. 482 del 1968, art. 5), ma ancor più – del tutto conforme al disposto legale (art. 5, cit.) – siccome l'accertamento dell'insussistenza dell'invalidità, nel detto grado percentuale, qual operato da un consulente del p.m. di Taranto (dott. Borrelli) resistito dalla consulenza resa (in analogo procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma; procedimento definito con decreto di archiviazione) dalla Commissione Medica Superiore di Invalidità civile del



Corte di Appello di Bari

Ministero del Tesoro (che aveva, giustappunto, confermato il grado di invalidità del 35%) -.

Soggiunge il ricorrente che, ad ogni modo, non v'è, nella fattispecie, alcuna prova, tanto della falsità delle valutazioni medico legali che avevano ascrivito il grado di invalidità al 35% - dette valutazioni potendosi, piuttosto, ricondurre ad un'area di discrezionalità tecnica sussumibile sotto il concetto di errore valutativo (<<o anche di superficialità>>), anche in considerazione della posizione di disinteresse dei componenti degli organi che li avevano resi, - quanto di una consapevole partecipazione di esso esponente alla formazione (ed all'uso) di atti falsi (gli atti pubblici implicanti le ridette valutazioni medico legali).

3. - Il ricorso è fondato e va senz'altro accolto.

4. - Deve premettersi che, secondo la Giurisprudenza della Corte di Legittimità, il giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza, «non costituisce la prosecuzione della pregressa fase del giudizio di merito che ha preceduto il giudizio di cassazione, ma una nuova ed autonoma fase del processo, che pur essendo soggetta per ragioni di rito alle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado voluto dalla sentenza rescindente, ha natura integralmente rescissoria, nel



Corte di Appello di Bari

senso che esso mira ad una sentenza che senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia riformandola, statuisce per la prima volta sulle domande proposte dalle parti.» (cfr., *ex plurimis*, Cass., 28 gennaio 2005, n. 1824; Cass., 23 settembre 2002, n. 13833; Cass., 18 giugno 1994, n. 5901).

E si è, peraltro, rilevato (anche) che – stante la struttura chiusa del processo di rinvio – alle parti è preclusa (art. 394 c.p.c., u.c.) la possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e nuove prove nonché conclusioni diverse e che il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata; sicché nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi d'impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata, motivi che «continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.» (cfr., anche qui *ex plurimis*, Cass., 7 gennaio 2009, n. 68; Cass., 14 giugno 2006, n. 13719; Cass., 27 luglio 2004, n. 14134; Cass., 6 luglio 2002, n. 9843).

4.1 – Non essendo destinato a confermare, o riformare, la sentenza di primo grado, il ricorso in riassunzione



Corte di Appello di Bari

del giudizio (di rinvio) non è configurabile alla stregua di un mezzo di impugnazione – dal cui previo esperimento, del resto, trova titolo – e, pertanto, non è riconducibile alla disciplina dell'art. 434 c.p.c.

Va, del resto, rimarcato che col ricorso in trattazione la parte ha preso specifica posizione sul complesso delle deduzioni, e dei mezzi di prova, *hinc et inde* articolati, e offerti, al giudizio, ricorso, questo, non connotato da *nova* né da allegazioni volte ad introdurre nuovi temi di indagine.

In conclusione è del tutto destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità svolta da parte resistente.

5. – La definizione delle questioni rilevanti nella fattispecie in trattazione presuppone una partita individuazione, e ricostruzione, dei dati fattuali che concorrono alla loro enucleazione.

Va, quindi, rilevato che:

- con verbale di visita collegiale del 23 luglio 1981, la parte, odierna ricorrente, veniva sottoposta a visita dalla Commissione sanitaria provinciale invalidi civili di Taranto che accertava un complesso invalidante (spondilocervico artrosi in soggetto bronchitico) ricondotto al grado percentuale del 35%;



Corte di Appello di Bari

- la permanenza di detto grado di invalidità veniva confermata (il 21 agosto 1991) dal Servizio Igiene Medicina-Legale, della AUSL n. 7 di Taranto, a seguito della richiesta rivolta dall'UPLMO ai sensi del d.l. n. 463 del 1983, conv. in l. n. 638 del 1983, art. 9, c. 1 (richiesta di verifica della permanenza dello stato invalidante, nei confronti dei soggetti con un grado di invalidità inferiore al 50 per cento, ai fini dell'avviamento al lavoro);
- il _____ veniva, quindi, assunto da _____ a seguito dell'avviamento al lavoro (ai sensi della l. n. 482, cit.) e prendeva servizio il 28 ottobre 1991 presso l'ufficio di Grottaglie Centro;
- a seguito di indagini preliminari, il _____ – unitamente a tale Leo Claudio Marcello – veniva rinviato a giudizio, con decreto del GIP del Tribunale di Taranto in data 24 aprile 2001, sull'imputazione dei delitti p. e p. dagli artt. 110, 81, 476, 640 cpv. c.p. <<poiché, in concorso con _____ – deceduto – con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, induceva in errore l'ULPMO e la Direzione Provinciale P.P.T.T. di Taranto che, grazie anche ad una certificazione predisposta dal Dr. _____ che confermava integralmente le risultanze della Commissione Sanitaria Provinciale Mutilati ed Invalidi



Corte di Appello di Bari

civili di Taranto del 23.7.81 con contenuto falso, attestava essere esistenti i requisiti di legge per la assunzione diretta degli invalidi civili, così inducendo a loro volta, per mezzo di tali artifici e raggiri, in errore il Ministero delle P.P.T.T. che provvedeva all'assunzione ai sensi della L. 482/68 del _____>>;

- con sentenza del 22 gennaio 2003 (n. 155/03) il Tribunale di Taranto, - in esito al dibattimento svoltosi con assunzione, tra l'altro, degli esami del consulente del p.m. (dott. Mario Borrelli) e della dott.ssa Eliana Picozza, - ritenutane la penale responsabilità per i reati ascrittigli, condannava il _____ alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione (pena sospesa);

- la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 22 novembre 2006 (n. 851/2006) ed in riforma di detta pronuncia di condanna, dichiarava, quindi, non doversi procedere nei confronti del _____ - perché i reati estinti per prescrizione - rilevando, in particolare, che <<non emergono dagli atti processuali le prove evidenti della insussistenza dei reati>>;

- in distinto procedimento, promosso (anche nei confronti del _____) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con decreto del 23 novembre 1999 il GIP, su richiesta del p.m., disponeva



Corte di Appello di Bari

l'archiviazione del procedimento (non emergendo, dagli atti, <<elementi idonei per sostenere l'accusa in giudizio>>);

- in quest'ultimo procedimento, difatti, il p.m. aveva assunto una consulenza medico-legale dalla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile che, in esito alla visita eseguita il 24 febbraio 1996, aveva concluso per la conferma del grado di invalidità (del 35%) già rilevato dagli uffici sanitari di Taranto (nel 1981 e nel 1991).

5.1 – All'indomani della richiesta di rinvio a giudizio del p.m. (datata 19/23 novembre 1999) – non dunque, così come esposto nell'atto di incolpazione disciplinare (ov'è erroneo riferimento allo stesso decreto del GIP), a seguito del rinvio a giudizio dell'imputato – _____, con lettera del 3 marzo 2000, riassumeva i contenuti del capo d'imputazione formulato dal p.m. assumendoli (con gli accertamenti esitati dalle indagini preliminari) ad addebito disciplinare mosso nei confronti del _____.

E, con successiva comunicazione scritta del 22 maggio 2000, – richiamato l'atto di contestazione disciplinare – veniva intimato il licenziamento senza preavviso.

5.2 – La sentenza di condanna del Tribunale di Taranto (n. 155/03 del 22 gennaio 2003) – ritenendo che



Corte di Appello di Bari

l'ipotesi accusatoria aveva trovato riscontro nelle emergenze dell'istruttoria dibattimentale – fondava il giudizio di colpevolezza (essenzialmente) sugli esiti della consulenza assunta dal p.m. (consulenza resa dal dott. Mario Borrelli in data 11 settembre 1996), rimarcando che il consulente - sottoposto a visita il _____ – aveva rilevato che:

- emergevano, nella fattispecie, <<segni radiologici di artrosi cervicale in fase iniziale>>;
- <<le patologie confermate dal Dott. Lonoce Francesco, nella relazione di visita del 21.8.1991, non trovavano rispondenza nel quadro clinico accertato al momento del suo controllo: la bronchite cronica non c'era più e vi erano semplicemente dei segni iniziali di artrosi cervicale>>;
- le patologie, originariamente diagnosticate all'imputato, <<avevano entrambe carattere cronico e degenerativo e, quindi, con l'avanzare del tempo non potevano guarire, ma solo peggiorare>>, sicchè rimaneva incomprensibile il loro mancato rilievo alla data della visita operata dal consulente del p.m.;
- i <<referti radiografici relativi agli esami effettuati dal _____ presso l'Ospedale di Grottaglie nel 1996 ... risultavano completamente negativi, sia con



Corte di Appello di Bari

riferimento all'apparato respiratorio che osteoarticolare>>.

La pronuncia esaminava (anche) la deposizione resa dalla dott.ssa Eliana Picozza - componente di quella Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile che, nel distinto procedimento promosso (anche nei confronti del _____) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in esito alla visita eseguita il 24 febbraio 1996, aveva concluso per la conferma del grado di invalidità (del 35%) - rilevando che la teste aveva riferito che <<dall'esame obiettivo eseguito al momento della visita, era risultato che il _____ aveva il manicotto muscolare paravertebrale del collo lievemente contratto e presentava qualche rumore umido alle basi dei polmoni, pur dando il torace un reperto di suono chiaro>>; e dava atto che, dall'esame dei testi Colantonio e Montagna, era emerso che <<nessuna verifica era stato possibile effettuare>> sulla <<veridicità>> del verbale di visita collegiale del 23 luglio 1981, eseguita dalla Commissione sanitaria provinciale invalidi civili di Taranto, in quanto <<gli atti relativi a tale pratica, erano andati distrutti in esito all'allagamento del locale scantinato adibito ad archivio>>.



Corte di Appello di Bari

Come anticipato, veniva, quindi, affermata la penale responsabilità del _____ rilevandosi – pur a fronte della contestazione del delitto p. e p. dall'art. 476 c.p. (falsità materiale) – che <<il contenuto>> degli atti di accertamento sanitario (del 1981 e del 1991) doveva ritenersi falso - <<L'assenza di riscontro al momento della verifica effettuata dal consulente dell'accusa, dello stato invalidante ivi rappresentato, consente di desumere logicamente che tale condizione era inesistente al momento in cui veniva formulata, con i predetti atti pubblici, una attestazione di segno positivo>> - e che il _____ <<era sicuramente consapevole>> della falsità di detti atti di accertamento sanitario che <<utilizzava intenzionalmente ... al fine di indurre in errore gli enti preposti a procedere ... alla sua assunzione diretta a norma della L. 482/68.>>, così conseguendo l'illecito profitto della sua assunzione presso l'Ente _____.

6. – Come si è detto (v. sub 5.1), l'incolpazione disciplinare si identifica, nella fattispecie, con lo stesso capo d'imputazione che al _____ è stato mosso in sede penale; e la condotta al lavoratore ascritta è stata da _____ S.p.a. specificamente ricondotta - nei precedenti gradi del giudizio (v., in specie, la memoria difensiva di primo grado e l'atto di appello), oltrechè in



Corte di Appello di Bari

questa fase (v., anche qui, la memoria difensiva) – alla clausola di CCNL (art. 34, cit.) che tipizza un'ipotesi di licenziamento (senza preavviso) <<quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti>>.

6.1 – Si è già detto (v. sub 1.1), con riferimento alla – qui condivisa – motivazione espressa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Taranto, dell'ascendenza pubblicistica della disposizione in discorso – che, in effetti, risente dell'originario assetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, – e del canone interpretativo formulato dalla giurisprudenza amministrativa in relazione alla causa di decadenza dall'impiego prevista dal d.p.r. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) [a cui riguardo cfr., oltre alla giurisprudenza citata dal primo Giudice, e più di recente, Cons. St., sez. IV, 20 gennaio 2006, n. 148; Cons. St, sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5851; Cons. St., sez. VI, 23 settembre 1999, n. 1255).

6.2 - Va qui, però, puntualizzato che l'ipotesi tipica delineata dalla contrattazione collettiva non può che esser letta, in ragione della sua collocazione sistematica nel contesto della disposizione che la racchiude, - ov'è riferimento (anche) alle ipotesi di



Corte di Appello di Bari

<<condanna passata in giudicato, quando i fatti costituenti reato possano assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario, nell'ipotesi in cui la loro gravità, in relazione alla natura del rapporto, alle mansioni, al grado di affidamento, sia tale da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del lavoro>> e di <<qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici>>, - e del suo stesso tenore testuale (<<documenti falsi>>), se non in relazione ad una nozione penalistica dell'atto falso il cui uso (<<produzione>>) abbia consentito di conseguire <<l'impiego>>; e, ad ogni modo, e per le stesse ragioni appena sopra esposte, - di natura dolosa sono, difatti, tutte le altre tipizzazioni espresse dal CCNL nel contesto della disposizione in esame , - detta ipotesi tipica presuppone il dolo del lavoratore che abbia fatto uso del documento falso.

Laddove va, poi, rimarcato che detta nozione di falso, per la sua onnicomprensività, senz'altro include le due fattispecie fondamentali del falso materiale e del falso ideologico (artt. 476, 477 e 479, 480 c.p.), per quanto l'impostazione della disposizione sembra tradire una prevalente considerazione della prima fattispecie.



Corte di Appello di Bari

6.3 – Gli stessi elementi probatori utilizzati nella pronuncia di condanna del _____ (v. sub 5.2) escludono, come s'è dianzi rilevato, che la falsità abbia, nella fattispecie, riguardato la stessa esistenza degli atti pubblici, o il loro originario (e genuino) contenuto, avendo lo stesso Giudice penale – sia pur a fronte dell'imputazione del delitto di cui all'art. 476 c.p.) – rilevato che il falso concerneva <<il contenuto>> degli atti di accertamento sanitario (del 1981 e del 1991) essi stessi, in tesi, difforni dal vero (*id est* dal reale grado di invalidità ascrivibile al _____ ai fini della sua iscrizione nelle liste speciali del collocamento degli invalidi).

E, del resto, va rilevato che alcun dato probatorio depone per una siffatta falsificazione di atti pubblici, – dalla quale sarebbe potuto conseguire il falso (ideologico) correlato all'iscrizione in dette liste degli invalidi civili (cfr. Cass., 20 dicembre 2004, Foffi e a., rv. 231416), – risultando (assolutamente) inespresso – anche in questa sede di giudizio, e come in prosieguo meglio si dirà, – ogni comportamento del lavoratore (in concreto) sussumibile nell'ipotesi della falsificazione materiale dei documenti pubblici utilizzati ai fini della sua assunzione (a seguito di atto di avviamento al lavoro disposto ai sensi della l. n. 482 del 1968)



Corte di Appello di Bari

6.4 – Quanto, ora, alla fattispecie del falso ideologico, occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza penale della Corte di Legittimità, il dolo generico – sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - *non inest in re ipsa* e va specificamente accertato, siccome non prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo (cfr. Cass., 10 dicembre 1999, Veronese e altri, rv. 216354; Cass., 31 gennaio 1992, Bonanno ed altri, rv. 189905; Cass., 31 maggio 1989, Pasini, rv. 183469); e si è, più specificamente, statuito che il dolo generico non può ritenersi sussistente «per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa.» (cfr. Cass., 15 marzo 2005, Scarciglia ed altro, rv. 232138; Cass., 18 maggio 2004, Belluomo ed altri, rv. 228711).

Con riferimento, poi, ad una tematica (quella dell'errore tecnico) più contermina alla fattispecie in trattazione, si è, quindi, rilevato che «ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di



Corte di Appello di Bari

falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, il giudice di merito deve vagliare se la condotta di infedeltà sia determinata dalla consapevole intenzione di offrire una falsa rappresentazione della realtà oppure sia il risultato di imperizia e di colposa incapacità professionale, con la conseguenza che, a tal fine, occorre acquisire il dato certo su ciò che può essere considerato il movente del comportamento ascritto come mendace al soggetto agente.» (v., in questi termini, Cass., 16 dicembre 2014, P.G. in proc. Monteverdi e altri, rv. 262809; Cass., 12 luglio 2011, Moriani, rv. 250581).

6.5 - In disparte, ora, che la pronuncia di condanna del _____ ebbe a valorizzare un rilievo della consulenza acquisita dal p.m., – quello concernente l'assenza di accertamenti clinico-strumentali qual rilevanti rispetto alla diagnosi (spondilocervico artrosi in soggetto bronchitico) posta dalla Commissione sanitaria provinciale invalidi civili di Taranto in esito alla visita collegiale del 23 luglio 1981, – dopo aver specificamente accertato (sulla base dell'esame dei testi Colantonio e Montagna) che <<nessuna verifica era stato possibile effettuare>> sulla <<veridicità>> di detto verbale di visita collegiale in quanto <<gli atti relativi a tale pratica, erano andati distrutti in esito



Corte di Appello di Bari

all'allagamento del locale scantinato adibito ad archivio>>, v'è, ad ogni modo, che il falso ideologico delle diagnosi poste da detta Commissione, e (il 21 agosto 1991) dal Servizio Igiene Medicina-Legale, della AUSL n. 7 di Taranto, è stato desunto dalla (sola) loro difformità rispetto alla diagnosi – ritenuta più attendibile in ragione dei suoi contenuti – formulata dalla ridetta consulenza medico-legale acquisita dal p.m.

Conclusione, questa, che, come ognun vede, ha risolto la questione della dolosa *immutatio veri* nel (solo) dato costituito dall'asserto (ritenuto) obiettivamente non veritiero, e senz'alcuna indagine sulle relazioni interpersonali (in ipotesi) nella specie rilevanti ai fini dell'accertamento del movente del soggetto agente (i componenti della Commissione sanitaria provinciale invalidi civili di Taranto e del Servizio Igiene Medicina-Legale, della AUSL n. 7 di Taranto) e, dunque, dell'intenzionale falsa rappresentazione della realtà.

Laddove – ed in difetto della cennata indagine – pur rilevava che la difformità valutativa (sul grado d'invalidità rilevante ai fini in discorso) aveva attinto (anche) un consulente (in composizione collegiale) nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – che pur aveva proceduto in



Corte di Appello di Bari

relazione ai delitti p. e p. dagli artt. 48, 479 c.p. -; consulente (la Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile) che, come s'è detto, in esito alla visita eseguita il 24 febbraio 1996 aveva concluso per la conferma del grado di invalidità (del 35%).

7. - Una volta esclusa la fattispecie del falso ideologico, secondo la sua ricordata nozione penalistica, - e, dunque, l'uso di un atto falso, - residua al post tutto la valutazione dei fatti contestati - che segnano i limiti della cognizione correlata all'esercizio del potere di recesso (in ragione del principio di immutabilità dei motivi di licenziamento; cfr., ex plurimis, Cass., 12 marzo 2009, n. 6012; Cass., 22 marzo 2005, n. 6143; Cass., 17 ottobre 1998, n. 10305) - alla stregua della nozione di giusta causa che ha derivazione legale (art. 2119 c.c.; v., ex plurimis, Cass., 23 marzo 2016, n. 5777; Cass., 14 febbraio 2005, n. 2906; Cass., 19 agosto 2004, n. 16260); fatti che, come anticipato, si risolvono nella riproposizione del cennato capo d'imputazione penale (v. sub 5. e 5.1) e rispetto ai quali _____ pur (genericamente) ha prospettato la violazione dei doveri richiamati dal CCNL, art. 30, con riferimento a quello di tenere «in ossequio ai principi enunciati negli artt. 2104 e 2105 ... un contegno disciplinato e rispondente



Corte di Appello di Bari

ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni assegnategli.».

Costituendo, poi, il licenziamento la più grave delle sanzioni cui il datore di lavoro può ricorrere, in presenza di un <<notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro>> (l. n. 604 del 1966, art. 3), ovvero di un inadempimento che non consenta nemmeno <<la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto>> (art. 2119 c.c.), - clausole generali, queste, che recano «...una specificazione, in senso accentuativo della tutela del lavoratore, della norma generale che collega la risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive alla non "scarsa importanza" dell'inadempimento stesso (art. 1455 c.c.)» (cfr., nei termini, Cass., 14 gennaio 2003, n. 444 cui adde, ex plurimis, Cass., 10 dicembre 2007, n. 25743; Cass., 24 luglio 2006, n. 16864; Cass., 16 maggio 2006, n. 11430; Cass., 25 febbraio 2005, n. 3994; Cass., 23 aprile 2004, n. 7724) e che implicano (nell'attività di sussunzione del caso concreto) il rispetto di criteri, e principi, ricavabili dall'ordinamento generale, dai principi costituzionali e dalla stessa disciplina particolare in cui si colloca la fattispecie (il codice disciplinare di fonte contrattuale collettiva offrendo, per le qualificazioni riconducibili alla



Corte di Appello di Bari

nozione legale di giusta causa e di giustificato motivo, criteri di “pesatura” del principio di necessaria gradualità, e di proporzionalità, della sanzione disciplinare; cfr. Cass., 30 marzo 2016, n. 6165; Cass., 22 giugno 2009, n. 14586; Cass., 29 settembre 2005, n. 19053; Cass., 19 agosto 2004, n. 16260; Cass., 21 maggio 1998, n. 5103; Cass., 15 febbraio 1996, n. 1173; Cass., 8 aprile 1991, n. 3681; Cass., 15 dicembre 1989, n. 5645 e, nella sua stessa prospettiva applicativa, l’art. 30, c. 3, della legge n. 183 del 4 novembre 2010, cd. “collegato lavoro”) – la sussistenza della giusta causa, e del giustificato motivo (cd. soggettivo), si debbono correlare ad una valutazione in concreto di tutti gli aspetti afferenti al rapporto di lavoro, ed alla mancanza contestata.

Difatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, «la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonchè alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento



Corte di Appello di Bari

intenzionale o di quello colposo.» (cfr., nei termini ed ex plurimis, Cass. 12 dicembre 2012, n. 22798; Cass. 13 febbraio 2012, n. 2013; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1788; Cass. 26 luglio 2010, n. 17514; Cass. 22 giugno 2009, n. 14586; Cass. 10 giugno 2005, n. 12263; Cass. 9 settembre 2003, n. 13188; Cass. 28 aprile 2003, n. 6609).

7.1 – Orbene, ed avuto riguardo al profilo valutativo in esame, rileva la Corte, innanzitutto, che sinanche nella (diversa) prospettiva seguita dalla pronuncia del Tribunale del lavoro di Taranto (v. sub 1.1), – che, come anticipato, ha risolto la nozione del falso nella sola difformità valutativa e, dunque, nel diverso apprezzamento operato (nel tempo) del grado di invalidità rilevante ai fini dell'assunzione attraverso il sistema di collocamento degli invalidi, - emerge, in effetti, un contesto probatorio connotato da assoluta anomia a riguardo (proprio) della condotta ascrivibile al _____.

Posto, difatti, che la giusta causa (quale inadempimento «notevolissimo») e lo stesso giustificato motivo soggettivo, non possono prescindere dalla valutazione del comportamento del lavoratore (e, dunque, da un suo inadempimento) – e che, come anticipato, le stesse tipizzazioni di CCNL (art. 34, cit.)



Corte di Appello di Bari

hanno riguardo (tutte) a comportamenti dolosi (v. sub 6.2) – rileva la Corte che alle difformi valutazioni medico-legali in discorso non si correla, in effetti, alcun dato probatorio (anche solo indiziario) che ne possa astringere il significato (anche solo sotto il profilo di detta mera difformità valutativa) ad una qualche influenza (o compartecipazione) del lavoratore.

Se, allora, non ricorre un'ipotesi di concorso nel falso ideologico – riconducibile all'attività tecnico-valutativa di distinti soggetti – nemmeno sussiste (anche solo in via indiziaria) il cenno di una qualche condotta riferibile al lavoratore interessato – in tesi (illecitamente) avvantaggiato ai fini dell'assunzione – e, in quanto tale, volta al conseguimento sia dell'obiettivo mediano (l'iscrizione nelle liste speciali degli invalidi) sia di quello finale (l'assunzione) attraverso modalità illecite. Va difatti rimarcato, come anticipato (v. sub 1.1 e 6.3), che, come ben rilevato dal primo Giudice, l'intero capitolato di prova articolato da _____ si risolve (solo) nell'acquisizione di tutti quei dati, sin qui esposti, che attengono agli atti (procedimentali, processuali e probatori) che hanno connotato l'esercizio dell'azione penale (e del potere disciplinare) nei confronti del _____; prova questa, che, pertanto, in alcun modo prospetta – al di là del dato significativo



Corte di Appello di Bari

correlato agli atti (sopra esaminati) del processo penale – dati pertinenti al coinvolgimento del lavoratore la cui condotta rimane, pertanto, del tutto inesplorata (ed inesplorabile).

Laddove mette, poi, conto di rilevare (anche) che, se ancora nel 1996 (il 24 febbraio) veniva accertato un grado di invalidità del 35%, non si vede per quale diversa ragione il _____ non avrebbe dovuto fare legittimo affidamento (anche) sull'originaria valutazione (quella risalente al 23 luglio 1981) di quello stesso grado d'invalidità.

7.2 – Il rilievo da ultimo svolto interagisce, poi, con la considerazione della posizione rivestita dalle fonti valutative in discorso.

Se, come si è detto, la stessa pronuncia di condanna del _____ ha risolto la questione relativa alla falsificazione (degli atti valutativi), ed all'uso di detti atti falsi (ai fini dell'assunzione), avendo riguardo (esclusivamente) alle difformi valutazioni medico-legali, – sul parametro costituito dalla valutazione ritenuta più attendibile, - e se alcun dato probatorio è in grado di lumeggiare – oltrechè, come s'è appena detto, la condotta del lavoratore interessato – le stesse relazioni interpersonali implicate dai giudizi valutativi in questione, il contesto probatorio che viene all'esame



Corte di Appello di Bari

della Corte non va, giustappunto, oltre la rappresentazione del mero errore valutativo, errore sul quale il _____, per come si è detto, ben poteva fare legittimo affidamento.

Va, peraltro, rilevato, sotto quest'ultimo profilo, che la valutazione espressa (il 24 febbraio 1996) dalla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile recava un suo contenuto di specificità con riferimento tanto agli accertamenti (anche strumentali) condotti ai fini della verifica del grado d'invalidità (demandata da una Procura della Repubblica) quanto della stessa diagnosi che veniva posta – in termini di <<spondilocervico artrosi in soggetto con note cliniche a carattere bronchitico>>, con ascrizione tabellare delle patologie (d.p.r. n. 834 del 1981) alla categoria VIII della tabella A -; e che la (successiva) consulenza del p.m., datata 11 settembre 1996 (v. sub 5.2), – pur (estensivamente) motivando sulle ragioni di dissenso dalla valutazione espressa (il 23 luglio 1981) dalla Commissione sanitaria provinciale invalidi civili – né prendeva in esame i contenuti (accertativi) del verbale del 24 febbraio 1996 nè, per vero, recava, per suo conto, una qualche quantificazione del grado d'invalidità (in concreto) rinvenibile nella fattispecie sottoposta al suo esame.



Corte di Appello di Bari

8. - Le spese dell'intero processo, liquidate come da dispositivo, seguono, in conclusione, la soccombenza di parte resistente.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, - quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 9 ottobre 2014, n. 21299, - accoglie il ricorso proposto da _____ nei confronti di _____ S.p.a. e così provvede: - dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato il 22 maggio 2000 e ordina a _____ S.p.a. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro da questi alle sue dipendenze già alla detta data occupato; - condanna _____ S.p.a. al risarcimento del danno in favore di _____, in misura pari alla retribuzione globale di fatto dovuta dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, - previo computo di <<quanto eventualmente già erogato per effetto del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dell'8-11-2000>> e di quanto dal lavoratore percepito in esecuzione della già disposta reintegra, - oltre rivalutazione monetaria, secondo indici istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, ed interessi legali sul rivalutato a decorrere dalla scadenza di ciascuna mensilità retributiva e sino al soddisfo; -



Corte di Appello di Bari

condanna _____ S.p.a. al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo indicato al punto di dispositivo che precede; - condanna _____ S.p.a. al pagamento, in favore di _____, delle spese dell'intero processo che liquida, quanto al procedimento cautelare ed al primo grado di giudizio, nella misura liquidata dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Taranto n. 7153 del 8 novembre 2011/26 maggio 2002 e, per compenso di avvocato, in € 3.400,00, quanto al secondo grado del giudizio, in € 6.000,00 quanto al giudizio di Cassazione ed in € 3.400,00 quanto al giudizio di rinvio, oltre iva, cap, rimborso forfettario delle spese della difesa, oneri e contributi accessori come per legge.

Così deciso in Bari addì 24 gennaio 2017.

Il Presidente
dr. Vito Francesco Nettis

Il Consigliere estensore
dr. Liberato Paolitto